

Vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e, in particolare, l'articolo 1, lettera c), punto iii), che individua la regione biogeografica alpina quale habitat naturale di interesse comunitario;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che fissa, in materia di caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna, gli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione;

Visto in particolare l'articolo 10, comma 3, della legge 157/1992 ai sensi del quale il territorio agro-silvo pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento;

Visto l'art. 11 della legge 157/1992, il quale prevede che il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, sia considerato zona faunistica a sé stante ed impone altresì alle regioni interessate di emanare norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), come introdotto dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008) il quale stabilisce che i confini della Zona faunistica delle Alpi siano determinati con il Piano faunistico regionale e che, in attesa della sua approvazione, la Regione possa procedere alla loro determinazione con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale;

Visto l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Sul territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi la Regione destina a protezione della fauna una quota dal 10 al 20 per cento del territorio agro-silvo-pastorale;

Visto l'articolo 40, comma 1 bis, della legge regionale 6/2008, come introdotto dall'articolo 48, comma 6, della legge regionale 13/2009, ai sensi del quale fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, sull'intero territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2008, n. 1264, con la quale è stato adottato il progetto di Piano faunistico regionale e preso atto che l'iter di approvazione definitiva del Piano faunistico regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6/2008 è in fase di svolgimento;

Considerato che, nelle more della conclusione dell'iter per l'approvazione del Piano faunistico regionale, si rende necessario determinare i confini della Zona Faunistica delle Alpi con deliberazione della Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 6/2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009 con la quale è stato impugnato il comma 1 bis dell'articolo 40 della legge regionale 6/2008 nella considerazione che tale norma, seppur transitoriamente, sottopone al regime giuridico della Zona Faunistica delle Alpi (ZFA) tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia limitando irragionevolmente la quota di territorio da destinare a protezione della fauna, con ciò ponendosi in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992, in ragione del quale l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a sé stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche (presenza della tipica flora e fauna alpina);

Vista la sentenza n. 165/2009 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del previgente articolo 2, commi 1 e 3, della legge regionale 6/2008 (Principi per la destinazione del territorio), nella parte in cui sottoponeva al regime giuridico della Zona Faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in quanto nel limitare irragionevolmente la quota di territorio da destinare a protezione della fauna si poneva in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992, in ragione del quale l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a sé stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche (presenza della tipica flora e fauna alpina);

Considerata l'urgenza di provvedere alla determinazione della Zona faunistica delle Alpi;

Visto il parere del Comitato faunistico regionale n. 7/2009, espresso nella seduta del 14 dicembre 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 6/2008, il Comitato, integrato con l'esperto in gestione faunistica designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA):

-ha valutato favorevolmente la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi sulla base delle perimetrazioni dei Distretti venatori esistenti, anche in considerazione del fatto che essi sono unità omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi e consuetudini locali e sono caratterizzati da una regolamentazione interna unitaria, che renderebbe di fatto impraticabile, dal punto di vista gestionale, la presenza in seno ad un medesimo

Distretto venatorio del regime giuridico proprio della Zona faunistica delle Alpi e del regime vigente nella parte restante del territorio;

-ha valutato favorevolmente la continuazione sul territorio della Regione della linea di confine della Zona faunistica delle Alpi come individuata dalla Regione Veneto, corrispondente con il confine meridionale del Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana Pordenonese";

-ha ritenuto inseribili nella Zona faunistica delle Alpi i Distretti venatori n. 1 "Tarvisiano", n. 2 "Carnia", n. 3 "Valli del Natisone", n. 4 "Prealpi carniche", n. 6 "Pedemontana pordenonese", n. 7 "Collio" e n. 13 "Carso" poiché i Distretti venatori n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 6 ricadono interamente o prevalentemente nella Zona biogeografica alpina, così come individuata dalla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, i Distretti venatori n. 1, n. 3, n. 7 e n. 13 sono localizzati lungo il confine sloveno e costituiscono importanti corridoi ecologici per gli ungulati e i grandi carnivori e, infine, con specifico riferimento al Distretto venatorio n. 13, il medesimo è interessato dall'estinzione della Coturnice, specie tipicamente alpina, a causa della contrazione della landa carsica;

Preso atto che, sulla base delle succitate considerazioni, il Comitato faunistico ha espresso parere favorevole alla delimitazione della Zona faunistica delle Alpi prendendo a riferimento i Distretti venatori attualmente esistenti, che costituiscono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, esprimendo altresì analogo parere in ordine all'opportunità che sia modificato l'elenco delle Riserve di caccia dei Distretti venatori n. 3 e n. 14, onde poter inserire nella Zona faunistica delle Alpi le Riserve di caccia di Prepotto e di Cividale del Friuli, attualmente ricomprese nel Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali", in quanto tali Riserve di caccia comunque insistono sulla zona biogeografia alpina e rendono continua la Zona faunistica delle Alpi;

Ritenuto di provvedere a un tanto in sede di riorganizzazione degli istituti venatori in attuazione dell'articolo 40, comma 7, della legge regionale 6/2008;

Ritenuto pertanto, in via transitoria, di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 6/2008, che il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia incluso della Zona faunistica delle Alpi e sottoposto al suo regime giuridico sia il territorio agro-silvo-pastorale compreso nei Distretti venatori n. 1 "Tarvisiano", n. 2 "Carnia", n. 3 "Valli del Natisone", n. 4 "Prealpi carniche", n. 6 "Pedemontana pordenonese", n. 7 "Collio" e n. 13 "Carso", come individuato dalla cartografia allegata che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia incluso nella Zona faunistica delle Alpi e sottoposto al suo regime giuridico è il territorio agro-silvo-pastorale compreso nei Distretti venatori n. 1 "Tarvisiano", n. 2 "Carnia", n. 3 "Valli del Natisone", n. 4 "Prealpi carniche", n. 6 "Pedemontana pordenonese", n. 7 "Collio" e n. 13 "Carso", come individuato dalla cartografia allegata che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.